

Allegato "B" Rep. n. 4.423/3.573

STATUTO DELLA "FONDAZIONE ALBERTO E MIRELLA BERLONI - ETS"

Articolo 1

Costituzione, Sede e Durata

- 1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), la **"FONDAZIONE ALBERTO E MIRELLA BERLONI - ETS"**.
- 1.2 L'acronimo **ETS** deve essere utilizzato in ogni segno distintivo, atto e comunicazione.
- 1.3 La sede legale è nel Comune di Pesaro.
- 1.4 La durata è illimitata.

Articolo 2

Scopo e Finalità

- 2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2.2 L'obiettivo primario è la promozione dello sviluppo umano, culturale e scientifico, operando nei seguenti settori:
- Filantropia e beneficenza: erogazione di aiuti a soggetti svantaggiati.
- Cultura e Arte: valorizzazione del patrimonio storico e promozione di attività artistiche.
- Ricerca Scientifica: sostegno a progetti di particolare interesse sociale.
- Umanitario: interventi di solidarietà e protezione dei diritti umani.

Articolo 3

Attività di Interesse Generale

- 3.1 La Fondazione, nel perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'Art. 2, svolge in via esclusiva o prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:
- **Ricerca Scientifica:** Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**Lett. h**);
 - **Cultura e Arte:** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**Lett. i**);
 - **Ambito Umanitario e Cooperazione:** Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (**Lett. n**);
 - **Solidarietà e Beneficenza:** Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (**Lett. u**);
 - **Diritti Umani e Civili:** Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione

delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (**Lett. w**);

- **Educazione e Formazione:** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**Lett. g**).

Articolo 4

Attività Diverse

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5

Patrimonio e Fondo di Dotazione

5.1 Il Fondo di Dotazione iniziale è indisponibile e pari ad almeno Euro 30.000,00 (trentamila), come richiesto dall'Art. 22 del CTS.

5.2 Il patrimonio è vincolato esclusivamente al perseguimento dello scopo statutario.

5.3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dalle somme conferite a titolo di liberalità dai fondatori, come indicato nell'atto di costituzione della Fondazione stessa;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.5. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le seguenti entrate:

- le rendite derivanti dal suo patrimonio;

- gli eventuali contributi ed elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre e massimo di cinque membri.

6.2 Il Primo Consiglio di Amministrazione è nominato in sede di Atto Costitutivo

6.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

6.4. Qualora nel corso del triennio di durata in carica vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i membri superstiti provvederanno alla loro sostituzione.

6.5. I membri così nominati rimarranno in carica per il rimanente periodo del triennio.

6.6. Il Consiglio di Amministrazione, come *infra* precisato, elegge tra i propri membri il Presidente della Fondazione ed un Vice-Presidente i quali restano in carica per tutto il triennio di durata in carica dello stesso Consiglio di Amministrazione.

6.7. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale dell'attività della Fondazione;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

6.8. Il Presidente, nell'esercizio delle sue competenze, può nominare procuratori speciali, determinando le attribuzioni ed avvalersi temporaneamente dell'opera di un Comitato esecutivo da lui nominato anche all'esterno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato degli Esperti.

6.9. In caso di mancanza o impedimento del Presidente, tutte

le di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Articolo 7

Poteri del Consiglio di Amministrazione

7.1. Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone i programmi
- nomina il Presidente e Vice-Presidente;
- approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione di missione, ove dovuta;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la fondazione ed altri enti pubblici o privati nazionali od internazionali;
- delibera l'eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- delibera le modifiche dello Statuto con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Comitato degli Esperti in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;
- provvede sugli affari che gli siano sottoposti dal Presidente e dal Comitato degli Esperti.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di altro componente il Consiglio, mediante avviso scritto o posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, almeno otto giorni prima contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche in videoconferenza.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8.3. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 9

Organo di controllo e Revisore Unico

9.1. L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali e resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E' ammessa la rieleggibilità.

9.2. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

9.3. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

9.4. E' facoltà del Consiglio di Amministratore attribuire tale incarico al sindaco unico.

Articolo 10

Gratuità delle cariche

Le cariche assunte dagli organi della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio appositamente documentate e autorizzate, e salva l'attribuzione di compensi a favore del sindaco unico e del revisore.

Articolo 11

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

Articolo 12

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

Angelo D'Auria

Enrico Braglia

Giulia Primavera teste

Marilena Mughetti teste

Chiara Cantelmo notaio (impronta del sigillo).

